

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI

AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGGE NR. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 108/2021

PREMESSA

L'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (soglie comunitarie) avviene nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) dello stesso Codice, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021 (di seguito Decreto) ha introdotto una disciplina temporanea, applicabile agli affidamenti di contratti pubblici la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 30/06/2023, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice).

La deroga è stata prevista al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ed in relazione alle disposizioni introdotte in materia di Governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzate al rafforzamento delle strutture amministrative e all'accelerazione e allo snellimento delle procedure.

In particolare, la disciplina prevista al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 76/2020, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, stabilisce che le Stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello stesso decreto:

1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (...) anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

2. procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

Tutto ciò premesso

per dare attuazione concreta alle disposizioni dettate dalla novella normativa avanti illustrata, si forniscono alle strutture afferenti al Dipartimento Area tecnica le presenti indicazioni operative che si applicano nel periodo di efficacia della deroga prevista dalla novella normativa avanti richiamata:

- contenute nella PARTE PRIMA del presente documento recante “*Procedure di affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 40.000,00 euro*”;

- contenute nella PARTE SECONDA del presente documento recante “*Procedure di affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per lavori e di importo inferiore a 139.000,00 euro per servizi e forniture*”.

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INCLUSA L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 (DI SEGUITO "DECRETO") CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 , COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 108/2021 , DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

1.1) Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di affidamento

Per ogni singola procedura di affidamento è individuato il relativo Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) secondo le modalità specificate nella deliberazione nr. 1064 del 13.07.2017. Il RUP del singolo procedimento assicura che l'importo da porre a base dell'affidamento sia adeguato rispetto all'opera, servizio o fornitura da affidare e che detto importo stimato massimo, inferiore a 40.000 euro, non derivi da un artificioso frazionamento di opere, servizi o forniture di importo maggiore. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma evita anche che la sottostima dell'importo di affidamento possa determinare l'elusione della disciplina prevista dal Codice per importi superiori.

1.2) Svolgimento della procedura di affidamento

Il RUP, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, dopo aver acquisito, sul Sistema Telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo di gara (SMART CIG) ed eventualmente il codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, **potrà adottare una delle seguenti procedure:**

- a) richiedere offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica START o MEPA;
- b) richiedere offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);
- c) acquisire in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP può non utilizzare la piattaforma telematica START o MEPA e acquisire uno o più preventivi/una o più offerte, mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici (e-mail o pec).

Per l'individuazione dell'operatore economico o degli operatori economici cui richiedere preventivi o richiedere offerta, il RUP può ricorrere al mercato o alla consultazione degli elenchi aziendali degli operatori economici.

La scelta dell'operatore cui affidare un lavoro, un servizio, una fornitura deve essere motivata e deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il principio di rotazione si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe, per prestazione ed importo, all'affidamento e/o invito immediatamente precedente.

Al fine di dare attuazione al principio di rotazione, in relazione alle procedure espletate, il RUP non richiede di norma preventivo e/o offerta all'affidatario uscente e agli operatori economici ai quali ha precedentemente richiesto preventivi e/o offerte.

L'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario deve essere sempre adeguatamente motivato.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione sulla base di una sintetica motivazione.

L'offerta e/o le offerte devono essere corredate da apposita autocertificazione dell'operatore economico rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del Codice, e speciale, se previsti, ad eccezione di quelle richieste con MEPA.

È facoltà del RUP utilizzare il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria, utilizzati dalla SOC Appalti e supporto amministrativo per le procedure di gara.

Il RUP svolge la procedura di affidamento con il supporto del personale amministrativo delle strutture organizzative amministrative afferenti il Dipartimento Area tecnica.

1.3 Soggetti ammessi alla procedura di affidamento diretto e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento diretto degli operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.4 Requisiti speciali da prevedere, per i singoli affidamenti di lavori/servizi/forniture

a) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice:

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
- Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. (*solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative*)
- (*eventuale*) altro Albo;

b) requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice:

copertura assicurativa generale contro i rischi di attività ovvero fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto;

(*N.B. per i lavori il possesso dell'attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice*);

c) requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice, in alternativa fra loro:

- esperienze maturate nello specifico settore in un periodo determinato;
- possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
- nessun requisito per affidamenti di bassa complessità.

(*N.B. per i lavori il possesso dell'attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di cui art. 83, comma 1, lettera c).*

1.5) Verifiche requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice sull'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e Mezzi di prova

1.5.1) Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, i controlli vengono effettuati in via semplificata mediante:

- acquisizione telematica del Certificato camerale;
- verifica dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. "*white-list*" come da visura sul sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici);
- verifica della sussistenza di altri requisiti speciali, ove previsti.

Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti.

1.5.2) Nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro per i lavori, nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, i controlli sui requisiti di ordine generale vengono effettuati in via semplificata mediante:

- acquisizione telematica del Certificato camerale;
- verifica dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. "white-list" come da visura sul sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici).

I controlli del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 4, primo e secondo periodo, del Codice, che vengono effettuati, con l'acquisizione, rispettivamente, del certificato del casellario giudiziale e del certificato di regolarità fiscale, sono svolti in caso di specifica richiesta del RUP.

Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti.

I requisiti economico- finanziari e tecnico - professionali vengono verificati, come di seguito indicato:

A) per i lavori

REQUISITI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. b)

- mediante copia conforme all'originale dell'assicurazione generale contro i rischi di attività

ovvero

- per il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto:

- per le società di capitali, mediante il bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta/preventivo corredato della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

ovvero

- altro documento idoneo;

REQUISITI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. c)

- in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, con certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. n. 207/2010, riferiti a lavori di natura analoga (Certificati di esecuzione lavori rilasciati con procedura telematica dall'ANAC);

- in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, con dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 86, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010;

-relativamente al possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica, con la documentazione che attesti l'attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell'art. 79, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010,

-documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento (da comprovare con la visura dell'attestato presso il casellario informatico tenuto dall'ANAC o con l'originale o la copia conforme all'originale dell'attestazione richiedendola all'operatore economico) è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

B) per forniture e servizi

REQUISITI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. b)

- mediante copia conforme all'originale dell'assicurazione generale contro i rischi di attività

ovvero

- per il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto:

- per le società di capitali, mediante il bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta/preventivo corredato della nota integrativa;

• per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

ovvero

- altro documento idoneo;

REQUISITI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. c)

- in caso di forniture e servizi eseguiti su committenza di soggetti pubblici, attestati acquisiti dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di forniture e servizi eseguiti su committenza privata certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

ovvero

- copia conforme all'originale dei contratti e relative fatture in alternativa ai mezzi di prova di cui ai precedenti punti sub 2. e sub 3;

ovvero

- qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

- documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

L'attività di verifica descritta nel paragrafo **1.5)** è condotta dal RUP con il supporto del personale delle strutture organizzative amministrative afferenti al Dipartimento Area tecnica e deve risultare dalla Relazione del RUP di cui al successivo paragrafo **1.7)**.

1.6) Criterio di affidamento

L'affidamento può avvenire sulla base del solo prezzo offerto e/o sulla base di elementi qualitativi descritti nella richiesta di preventivo/offerta in ragione del fabbisogno da soddisfare con l'appalto che si intende affidare. L'offerta nel suo complesso dovrà essere congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione. A titolo meramente esemplificativo, nella motivazione sull'affidamento della prestazione la congruità si può giustificare sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con la spesa sostenuta da altre amministrazioni per prestazioni analoghe o sulla base di altri elementi ritenuti idonei dal RUP.

1.7) Affidamento

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice è possibile procedere all'affidamento con unica determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro/servizio/fornitura, adottata dal Direttore della struttura di riferimento del RUP, (di seguito "Direttore competente") sulla base della proposta di quest'ultimo.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, la determina dirigenziale, di norma, può comprendere più affidamenti ed essere adottata entro il mese successivo alla data dell'ultimo affidamento.

La proposta del RUP deve essere formulata con apposita relazione nella quale devono essere indicati:

- il titolo dell'affidamento e la descrizione della prestazione;

- lo smart CIG ed il CUP (*se previsto*);

- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti dal PSC o dal DUVRI, se previsti);

- la modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al precedente paragrafo **1.2)**;

- i criteri di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta/preventivo;

- i soggetti ammessi e le condizioni di partecipazione alla procedura;

- i criteri di selezione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta/preventivo;

- il criterio di affidamento;

- l'operatore economico/gli operatori economici/invitato/invitati/interpellato/i;

- l'operatore economico/operatori economici che ha/hanno rimesso offerta/e/preventivi, specificando la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale,

- il prezzo offerto/percentuale di ribasso offerto da ogni offerente e (*eventuale*) altri elementi contenuti nell'offerta;

- la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale dell'operatore economico che ha rimesso la migliore offerta con l'illustrazione del contenuto della stessa;

- la rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante;

- la proposta di affidamento specificando:

- a) la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale dell'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e le relative motivazioni con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- b) l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza (derivanti dal PSC o dal DUVRI, se previsti);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
 - le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono concluse, anche in parte.

La determinazione dirigenziale darà atto:

- dell'acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti;
- che sono in corso di esecuzione le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico o se le stesse sono già concluse, anche in parte, come indicato nella relazione del RUP.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del "Decreto". Per atto di avvio del procedimento si intende la data di trasmissione all'operatore economico della richiesta di offerta.

Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:

- 1) possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
- 2) qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante su proposta del Direttore competente, acquisita una relazione dettagliata del RUP.

1.8) Consegna dei lavori in via d'urgenza/esecuzione del contratto in via d'urgenza - Stipulazione del contratto e pubblicazione

Dopo l'adozione e l'esecutività della determina di cui al precedente paragrafo 1.7), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del "Decreto", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale, questi ultimi ove previsti.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con provvedimento del Direttore competente, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta/preventivo, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice. Per gli affidamenti di cui trattasi, lo scambio di corrispondenza, attraverso cui si concretizza la conclusione del contratto, consiste, da un lato, nell'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico affidatario con contestuale accettazione di tutte le condizioni di svolgimento della prestazione previste dalla Stazione appaltante nella documentazione tecnico-amministrativa dell'affidamento stesso e, dall'altro, nella trasmissione a mezzo PEC della nota della stazione appaltante di accettazione dell'offerta. La mancata stipulazione del contratto nel termine anzidetto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Direttore competente.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il contratto si intende stipulato, di norma, con l'ordine sottoscritto dal Direttore della struttura competente, nelle more dell'adozione del provvedimento mensile di cui al precedente paragrafo 1.7).

La documentazione tecnico-amministrativa posta a base dell'affidamento deve contenere espresse specifiche clausole che ne prevedano, in ipotesi di successivo accertamento del difetto del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti prescritti, l'annullamento dell'aggiudicazione e, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato, la risoluzione ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

In seguito all'adozione della determinazione di affidamento e alla stipula del contratto, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 10 della Legge regionale n. 38/2007 e relativo regolamento di attuazione, a pubblicare gli atti oggetto della presente procedura nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio

dei Contratti Pubblici della Regione Toscana. La pubblicazione dell'esito dell'affidamento è prevista solo sul sistema informatizzato dell'Osservatorio anzidetto.

Le pubblicazioni descritte al paragrafo precedente sono curate dal RUP con il supporto del personale delle strutture organizzative amministrative afferenti al Dipartimento Area tecnica.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INCLUSA L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 (DI SEGUITO "DECRETO"), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 108/2021, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO ED INFERIORE:

- A 150.000 EURO PER LAVORI;
- A 139.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA).

1.1) Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di affidamento

Per ogni singola procedura di affidamento è individuato il relativo Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) secondo le modalità specificate nella deliberazione n. 1064 del 13.07.2017.

1.1.1) Lavori

Il RUP, dopo aver verificato e validato il progetto oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), e dopo aver accertato che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale, si attiva per l'adozione dell'atto di approvazione del progetto stesso e propone l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, al Direttore della struttura organizzativa di riferimento del RUP (di seguito "Direttore della struttura competente").

Il RUP trasmette al Direttore competente il progetto corredato dal verbale di validazione e da una relazione di avvio della procedura di affidamento, nella quale devono essere specificati:

- il titolo dell'affidamento, con l'indicazione del CUP (*se previsto*);
- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC o DUVRI);
- il limite massimo di ricorso al subappalto;
- la modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al successivo paragrafo 1.2);
- la modalità di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici da invitare a rimettere preventivo/i/offerta/e;
- i soggetti ammessi alla procedura e le condizioni di partecipazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione.

Il Direttore della struttura competente adotta il provvedimento di approvazione del progetto oggetto dell'appalto e di avvio del procedimento di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti.

1.1.2) Servizi e Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

Il RUP, dopo aver redatto il capitolato speciale/capitolato d'onori ovvero i documenti contenenti le condizioni contrattuali della prestazione ed aver accertato che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale, si attiva per l'adozione dell'atto di approvazione degli stessi e propone l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del "Decreto", al Direttore della struttura competente.

Il RUP trasmette al Direttore competente la documentazione avanti indicata corredata da una relazione di avvio della procedura di affidamento, nella quale devono essere specificati:

- il titolo dell'affidamento, con l'indicazione del CUP (*se previsto*);
- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza risultanti dal DUVRI (*se previsti gli oneri di sicurezza*);
- il limite massimo di ricorso al subappalto;
- la modalità di svolgimento della procedura di affidamento;

- modalità di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici da invitare a rimettere preventivo/i/offerta/e;
- i soggetti ammessi alla procedura e le condizioni di partecipazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione.

Il Direttore della struttura competente adotta il provvedimento di approvazione dei documenti oggetto dell'appalto e di avvio del procedimento di affidamento diretto cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti.

1.2) Svolgimento della procedura di affidamento

Il RUP, dopo l'adozione del provvedimento del Direttore della struttura competente di approvazione degli atti e di avvio della procedura, **potrà adottare una delle seguenti procedure**, previa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventualmente del Codice Unico di Progetto (CUP):

- a) richiedere offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica START o MEPA;
- b) richiedere offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);
- c) acquisire in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

Gli operatori economici saranno selezionati, di norma, dal RUP fra quelli iscritti negli elenchi aziendali degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Se il RUP individua operatori economici non iscritti negli elenchi aziendali la scelta deve essere debitamente motivata e deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione degli inviti, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il principio di rotazione si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe, per prestazione ed importo, all'affidamento e/o invito immediatamente precedente.

L'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario deve essere sempre adeguatamente motivato.

Il RUP utilizza il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria, utilizzati dalla SOC Appalti e supporto amministrativo per le procedure di gara.

1.3) Soggetti ammessi alla procedura e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 e 46 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento diretto degli operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.4) Criteri di selezione

1.4.1) Lavori

Requisiti speciali da prevedere per i singoli affidamenti di lavori:

- 1) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a):
 - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
 - Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. (*solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative*);
 - altro Albo _____;
- 2) requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) e c):
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in relazione ai lavori da realizzare;

ovvero

- attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare;
- (*eventuale*) altri requisiti speciali;

1.4.2) Servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

Requisiti di cui all'art. 83 del Codice

Requisiti speciali e mezzi di prova - del Bando tipo n. 1 e del Bando tipo n. 3, che disciplinano, rispettivamente, la “*Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*” e la “*Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”.

1.5) Mezzi di prova dei requisiti generali e speciali, di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4, sull'operatore economico per il quale si propone l'affidamento tramite sistema AVCPASS:

Tenuto conto delle Linee ANAC n. 4, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione oggetto della procedura di affidamento dell'appalto avviene mediante la procedura AVCPASS di ANAC, ad eccezione:

- della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che sarà acquisita dall'Ente competente, nel caso in cui l'operatore sia soggetto all'applicazione di tale disciplina;
- del documento di regolarità contributiva, che sarà acquisito mediante il portale “DURC online” ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- dell'iscrizione alla c.d. “white-list che viene accertata con visura sul sito web della Prefettura dove ha sede legale l'operatore economico;
- della visura presso il Registro delle Imprese mediante “INFOCAMERE”;
- della visura Casellario informatico di ANAC.

1.5.1) Il controllo dei requisiti di carattere generale viene effettuato mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- certificato integrale del Casellario Giudiziale per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice¹;
- certificato di regolarità fiscale relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 4, primo e secondo periodo, del Codice;
- DURC ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, relativamente alla causa ostativa di cui all'art., 80, comma 4, terzo periodo del Codice,
- certificato di regolarità contributiva Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei professionisti (per servizi di ingegneria e architettura);
- visura dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario informatico di ANAC relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettere a) c), c-bis), c-ter), c- quater, f-ter, g), h) ed l) del Codice;
- (*eventuale*) certificato dei carichi pendenti con riferimento ai provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354,355 e 356 c.p. nei casi indicati al paragrafo 2.2 delle linee guida dell'ANAC n. 6, come da ultimo modificate con determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017, relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice;
- certificato della Camera di commercio relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettere b) ed m), del Codice;
- autocertificazione dell'operatore economico relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettere d) ed e) del Codice;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e visura dell'assenza di annotazioni riservate presso il Casellario informatico di ANAC relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettera f) del Codice;
- certificato di ottemperanza, nel caso in cui l'operatore è soggetto agli obblighi occupazionali di cui all'art. 17 della L. 68/1999 relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. i) del Codice;
- attestazioni/certificazioni di verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. Art. 1, comma 52,

¹Vedasi comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017.

L. 190/2012 mediante la visura della c.d. “white-list” presso il sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici).

1.5.2) Il controllo dei requisiti di carattere speciale relativamente agli affidamenti di lavori viene effettuato mediante l’acquisizione della seguente documentazione.

All’operatore economico sarà richiesto di inserire nel sistema AVCPASS

1. per le lavorazioni riconducibili ai lavori da realizzare:

a. in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. N. 207/2010 riferiti a lavori di natura analoga;

b. in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, con dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall’art. 86, commi 5 e 6, del D.P.R. nr. 207/2010;

2. relativamente al costo sostenuto per il personale dipendente, con i documenti di cui all’art. 79, comma 11, del D.P.R. 207/2010;

3. relativamente al possesso dell’adeguata attrezzatura tecnica, con la documentazione che attesti l’attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell’art. 79, comma 8, del D.P.R. nr. 207/2010,

4. documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

Nel caso di possesso dell’attestazione SOA, la verifica potrà essere effettuata tramite il portale AVCPASS se disponibile, altrimenti l’attestazione sarà acquisita tramite il casellario informatico tenuto dall’ANAC ovvero tramite l’originale o la copia conforme all’originale richiedendo all’operatore economico di inserirla nel portale AVCPASS.

1.5.3) Il controllo dei requisiti di carattere speciale relativamente agli affidamenti di servizi e forniture viene effettuato mediante AVCPASS.

All’operatore economico sarà richiesto di inserire nel sistema AVCPASS la documentazione prevista dai bandi tipo 1 e 3 di ANAC avanti richiamati.

1.6) Verifiche sui requisiti ex art. 16 della Legge regionale n. 38/2007 e in merito al rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice (nei casi in cui sono previste).

È compito del RUP, inoltre, prima di proporre l’affidamento

- verificare, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 ultimo capoverso D.lgs. n. 50/2016, il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all’operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta. Tale verifica sarà effettuata dal RUP, per il settore edile, acquisendo il Documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativo allo specifico intervento, introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143, adottato in applicazione di quanto previsto articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020;

- verificare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell’operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;

b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione di copia conforme all’originale del documento, sottoscritta con firma olografa e corredata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ovvero sottoscritta con firma digitale) mediante invio in formato elettronico a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC;

- originali, in formato elettronico, sottoscritti con firma digitale, mediante invio a mezzo posta elettronica oppure a mezzo PEC.

1.7) Criterio di affidamento

L'affidamento può avvenire sulla base del solo prezzo offerto e/o sulla base di elementi qualitativi descritti nella richiesta di preventivo/offerta in ragione del fabbisogno da soddisfare con l'appalto che si intende affidare. L'offerta nel suo complesso dovrà essere congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull'affidamento della prestazione, la congruità si può giustificare sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con la spesa sostenuta da altre amministrazioni per prestazioni analoghe o sulla base di altri elementi ritenuti idonei dal RUP.

1.8) Affidamento

Si procede all'affidamento con determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro, del servizio e della fornitura adottata dal Direttore della struttura competente.

1.8.1) Lavori

La determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro è adottata sulla base della proposta del RUP, formulata con apposita relazione di conclusione della procedura di affidamento, nella quale devono essere indicati:

- l'oggetto dell'appalto;
- il CIG ed il CUP (*se previsto*);
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC e DUVRI);
- la ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale e sede legale del soggetto interpellato o dei soggetti interpellati;
- la ragione sociale e sede legale del soggetto/soggetti che hanno rimesso il preventivo/offerta;
- il contenuto del preventivo/offerta acquisito/a o dei preventivi/offerte acquisiti/e e in tal caso la valutazione effettuata degli stessi;
- la proposta di affidamento specificando:
 - a) Ragione sociale
 - b) Partita IVA/Codice Fiscale
 - c) Sede legale
 - d) Motivazione con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o ad altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC e DUVRI);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono già concluse, anche in parte;

1.8.2) Servizi e Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

La determinazione dirigenziale di affidamento del servizio o della fornitura è adottata sulla base della proposta del RUP, formulata con apposita relazione di conclusione della procedura di affidamento, nella quale devono essere indicati:

- l'oggetto dell'affidamento;
- il CIG ed il CUP (*se previsto*);
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso risultanti dal DUVRI, se previsto;
- la ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale e sede legale del soggetto interpellato o dei soggetti interpellati;
- la ragione sociale e sede legale del soggetto/soggetti che hanno rimesso il preventivo/offerta;
- il contenuto del preventivo/offerta acquisito/a o dei preventivi/offerte acquisiti/e e in tal caso la valutazione effettuata degli stessi;
- la proposta di affidamento specificando:
 - a) Ragione sociale
 - b) Partita IVA/Codice Fiscale
 - c) Sede legale
 - d) Motivazione con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o ad altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da DUVRI (*se previsti gli oneri di sicurezza*);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono già concluse, anche in parte;

1.8.3) Lavori - Servizi – Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

La determinazione dirigenziale darà atto che sono in corso di esecuzione le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico o se le stesse sono concluse anche in parte, come indicato nella relazione del RUP.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del "Decreto". Per atto di avvio del procedimento si intende la data di adozione del provvedimento di avvio della procedura di cui ai precedenti paragrafi sub 1.1.1) e 1.1.2).

Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:

- 1) possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
- 2) qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante su proposta del Direttore competente, acquisita una relazione dettagliata del RUP.

1.9) Consegna dei lavori in via d'urgenza/esecuzione del contratto in via d'urgenza - Stipulazione del contratto e pubblicazione

Lavori – Servizi – Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

Dopo l'adozione e l'esecutività della determina di cui al precedente paragrafo **1.8)**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del "Decreto", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con provvedimento del Direttore competente, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta/preventivo, con le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del Codice, il quale prevede che la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (vedasi paragrafo 5.3.1 delle linee guida ANAC, n.4).

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Direttore competente.

In seguito all'adozione della determinazione di affidamento e alla stipula del contratto, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 10 della Legge regionale n. 38/2007 e relativo regolamento di attuazione, a pubblicare gli atti oggetto della presente procedura e l'esito dell'affidamento nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana. Le pubblicazioni descritte al paragrafo precedente sono curate dal RUP con il supporto del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo.